



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 5 del 24/05/2021	Oggetto: PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PREVISTO DALL'ART. 58 DELLA LEGGE 6.AGO.2008, N. 133.
---	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione**, in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CONGIU GIANLUCA	Si	
Consigliere Comunale	BALLOI GIAN BASILIO		Si
Consigliere Comunale	DEIANA FABIOLA	Si	
Consigliere Comunale	DEMURTAS VALENTINA		Si
Presidente del Consiglio Comunale	ENNE GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	FANNI CHIARA STELLA	Si	
Consigliere Comunale	LADU MARIO	Si	
Consigliere Comunale	MURA MARIA MERCEDE		Si
Consigliere Comunale	MURGIA LUCIA	Si	
Consigliere Comunale	MURRU GIOVANNI SALVATORE	Si	
Consigliere Comunale	PIRAS LODOVICO	Si	
Consigliere Comunale	SUGAMELE NICOLETTA	Si	
Consigliere Comunale	TODDE FREDERIC ERMINIO		Si

Presenti: **9**

Assenti: **4**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Enne Giovanni** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Virdis**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale all'art. 58, rubricato *“Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”*, prevede:

- al comma 1, che ciascun ente al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare individuati con delibera dell'organo di governo, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;
- al comma 2, che *“l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e/o valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”*;

Dato atto che i fabbricati inseriti nell'elenco e già appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'ente, con la qualifica di beni immobili di uso pubblico per destinazione, vengono acquisiti alla categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009 (pubblicata sulla G.U. in data 7 gennaio 2010), che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, della legge n. 133/2008, nella parte in cui prevede che il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari costituisca variante allo strumento urbanistico;

Atteso che, successivamente, il D.L. 201/2011 *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”*, ha sostituito, con l'art. 27, comma 1, punto 7, i commi 1 e 2 dell'art. 58 del DL 112/2008 adeguandoli alle evidenze espresse dalla sentenza della Corte Costituzionale e che, quindi, la nuova formulazione del citato comma 2 stabilisce:

“L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano

delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.”;

Avendo provveduto, al fine di dare attuazione alla normativa sopra richiamata, ad effettuare una rilevazione analitica del patrimonio dell'Ente, sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici al fine di predisporre l'elenco dei beni immobili (terreni e fabbricati) suscettibili di valutazione e/o dismissione non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

Dato Atto che si sono rilevati beni strumentali alle funzioni istituzionali e beni disponibili che rappresentano un'utilità economica o in termini di servizio per la comunità, e pertanto, **non sono presenti** beni da alienare o da valorizzare

*CON voti favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge, **all'unanimità***

DELIBERA

1. Di dare atto che non esistono beni da alienare o valorizzare ai sensi dell'art. 58 della Legge 6.Ago.2008, n. 133.
2. Di dare atto che la presente deliberazione e relativo elenco costituirà allegato alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023.
3. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Enne Giovanni	Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Viridis
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda

Visti gli atti d'ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **24/05/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 26/05/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Viridis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **26/05/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 26/05/2021

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Viridis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio